

APPENDICE N. 1

Ad integrazione della Polizza Convenzione N. 1 ASSICURAZIONE COLLETTIVA RISCHI AGEVOLATI – CAMPAGNA ASSICURATIVA 2022 – CONDIFESA dell’EMILIA – 0808:

A) Le definizioni relative alle Avversità di Frequenza ed Accessorie sono sostituite dalle seguenti:

2. **AVVERSITA’ DI FREQUENZA**

Grandine: acqua congelata in atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Vento forte: fenomeno ventoso, che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 metri di altezza previsti dalla scala Beaufort.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, **COMUNQUE NON INFERIORI AD 80 MM NEI DIECI GIORNI DI RIFERIMENTO**, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (almeno 40 mm nell’arco di 3 ore o 30 mm in un’ora).

Eccesso di neve: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

3. **AVVERSITA’ ACCESSORIE**

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori, **questi non inferiori a 40° per almeno 2 ore consecutive**, che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti negativi sulla produzione.

Vento caldo: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud est e sud ovest abbinato a una temperatura di almeno 40° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina, **che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), formante un aerosol atmosferico** che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto **e comunque tale temperatura massima non deve, essere inferiore a 40° per almeno 4 ore consecutive giornaliere**.

Sbalzo Termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, un abbassamento o innalzamento della temperatura **di 12° rispetto all’andamento della media delle temperature massime e di almeno 8° gradi per minime**, questo per i tre giorni che precedono la denuncia facendo riferimento alle medesime ore dei 3 giorni precedenti. **L’evento deve essere rilevato da uffici meteorologici ufficiali.**

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei

valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, inclusi enti privati (Radar Meteo), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, e/o di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Qualora non fossero disponibili dati ufficiali come descritto, la Compagnia, si avvarrà delle osservazioni e considerazioni fatte dai propri periti e dai tecnici del Condifesa contraente.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al:

- **5%** per Eccesso di Pioggia e Vento Caldo.

1. A parziale deroga dell'art 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, "Oggetto della garanzia", viene cassata la precisazione "che ne pregiudichi la commercializzazione".
2. Franchigia: a parziale deroga di quanto indicato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la franchigia minima su Vivai di piante da frutto, Vivai di vite, Pianta madri di viti portainnesto, Nesti di vite, Vivai di pioppi, colture da seme, Cucurbitacee, Orticole (L), Prodotti Speciali (S), **Frutta** è del 20%. **Sono ammesse franchigie differenziate per Grandine e Vento Forte limitatamente al Vento Forte la cui franchigia minima è del 15% su Cereali, Mais e Riso.**

Limitatamente a **Drupacee ed Actinidia**, per i danni causati da **Gelo Brina**, la percentuale di risarcimento sarà applicata secondo la scalarità di cui alla seguente tabella:

Danno %	Franchigia %
40	40
41	40
42	39
43	39
44	38
45	38
46	37
47	37
48	36
49	36
50	35
51	34
52	33
53	32

54	31
55 ed oltre	30

Per i danni causati da Grandine e/o Vento Forte, in forma singola o combinata con avversità diverse da Gelo Brina, la Franchigia da applicare è quella prevista per i danni singoli e combinati; Nel caso di danno combinato tra Gelo Brina ed altre Avversità sarà applicata la tabella con scalarità 30/20

DANNO %	Fino a 30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Da 40 a 100
FRANCHIGIA %	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

3. A parziale deroga di quanto indicato all'art 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il limite di indennizzo è pari a:
 - a. 80% (al lordo della franchigia) per le avversità catastrofali, accessorie ed Eccesso Pioggia in forma singola o associata
 - b. 85% (al lordo della franchigia), per l'avversità vento forte
 - c. Non ci sono limiti per la grandine;
4. A parziale deroga dell'art 10 secondo alinea delle Condizioni Generali di Assicurazione, "Decorrenza e cessazione della garanzia", e delle Condizioni Speciali relative ai singoli prodotti, **la garanzia Gelo, Brina decorre dalle ore 12 del 12° giorno successivo a quello di notifica.** Fermo il resto.
Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle ore 12.00 del **15 novembre**, per qualsiasi prodotto.
5. Ad integrazione di quanto indicato al primo alinea dell'art 20 "Esclusioni", non sono indennizzabili i danni conseguenti alla non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa, (atmosfera, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità di accedere al campo, ecc.);
6. A parziale deroga dell'art 4 delle Condizioni Speciali, "Danno di qualità causato dall'evento Eccesso Pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta", i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, sono compresi nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio raccolta così come indicata.
7. Danno di qualità Ciliegie: a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Speciali, la garanzia per i danni da Cracking è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta.
8. A parziale rettifica della tabella di cui all'art. 10 delle Condizioni Speciali, ad una Classe di danno b) corrisponde una percentuale di Danno di qualità del 35% per drupacee, actinidia, cachi e fichi, e 40% per pomacee.
Ad una Classe di danno c) corrisponde una percentuale di Danno di qualità dell'85%, fatta eccezione per le Albicocche, per le quali scende all'80%.
9. A parziale rettifica della tabella di cui all'art. 13 delle Condizioni Speciali, ad una Classe di danno b) corrisponde una percentuale di Danno di qualità del 35%.

10. Per Cereali da granella, da seme o da biomassa non è prevista la maggiorazione per danno di qualità.
11. A parziale deroga dell'art. 48 "Danno di qualità – Tabelle di maggiorazione", la garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", emissione dell'ottava foglia, anziché della tredicesima.
12. A parziale deroga dell'art. 63 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta, e cessa alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina e 110° giorno dalla data di trapianto del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre.
13. A parziale deroga del secondo comma dell'art. 64 "Operatività della garanzia", ultimo comma, sono risarcibili anche i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura, se al di sopra dei 40 gradi centigradi e per almeno 4 ore consecutive.
14. Per qualsiasi prodotto dotato di impianti di protezione, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Società il tipo di impianto e la vetustà dello stesso, prima della assunzione del rischio. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal contratto di assicurazione. In caso di mancata preventiva comunicazione non saranno indennizzati i danni derivanti da mancato funzionamento o malfunzionamento/inefficacia degli stessi, a prescindere dalla causa.
15. Condizioni normative e tariffarie applicabili al di fuori del territorio di competenza consortile: In relazione alla recente tendenza dei Consorzi di Difesa, di costituire Associazioni di rappresentanza a livello nazionale, si precisa che, nel caso di coperture che siano situate al di fuori del territorio di competenza consortile, le condizioni normative e tariffarie applicate saranno quelle di Compagnia.

Torino,/2022

IL CONSORZIO DI DIFESA

AXA ASSICURAZIONI SPA